

REDDITO DI EMERGENZA



CHE COS'È

Il Reddito di Emergenza (**Rem DL34**) è una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Successivamente (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) è stata introdotta la possibilità di richiedere un'ulteriore mensilità di Rem (**Rem DL104**), indipendentemente dall'avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. In questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio stesso.

Infine, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il beneficio in questo caso (**Rem DL 137**) viene riconosciuto:

- **d'ufficio**, quindi senza bisogno di presentare domanda, per i nuclei familiari già beneficiari del Rem DL104;
- a domanda, per i nuclei che non hanno mai beneficiato del Rem (perché non hanno presentato domanda o perché non è stato loro riconosciuto) oppure hanno ottenuto solo il Rem DL34.

Anche in questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di settembre 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio stesso.

REQUISITI

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di **tutti** i seguenti requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6 della legge n. 34/2020):

- a) **residenza in Italia** al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del **reddito familiare**, nel mese di aprile 2020 (per il Rem D.L. 34), di maggio 2020 (per il Rem D.L. 104) e per settembre 2020 (per il Rem D.L. 137), inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio potenziale spettante in base alla composizione del nucleo;
- c) un valore del **patrimonio mobiliare familiare** (con riferimento all'anno 2019) inferiore a **10.000** euro. La soglia è accresciuta di **5.000 euro**:
 - per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
 - in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- d) un valore **ISEE**, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a **15.000** euro.

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere **autocertificati** nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge.

Il requisito di cui alla lettera **d)**, invece, viene **verificato dall'Inps** nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

LA VERIFICA DEL DIRITTO AL REM:

- Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell'ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l'ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
- Il **nucleo familiare** è definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
- Il **reddito familiare** è riferito alla mensilità di aprile 2020 (per il Rem D.L. 34), di maggio 2020 (per il Rem D.L. 104) e per settembre 2020 (per il Rem D.L. 137), secondo il principio di cassa, ed è determinato considerando tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 2013.
- Il **patrimonio mobiliare** è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013.

Per la verifica della sussistenza del requisito del reddito familiare, il **valore soglia** è così determinato:

400 euro X valore della scala di equivalenza

Tale valore è pari a I per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

- **0,4** per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

INCOMPATIBILITÀ

Il Rem **non è compatibile** con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto; articoli 84, 85 e 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 104/2020; articoli 15 e 17 del decreto-legge n. 137/2020).



Si tratta delle indennità riconosciute ai:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello sport.

Il REm, inoltre, **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano **al momento della domanda**:

- a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);
- b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
- c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di **Rem DL34** poteva essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, successivamente prorogato al 31 luglio 2020.

La domanda per l'ulteriore mensilità aggiuntiva di **Rem DL104** poteva essere presentata dal 15 settembre 2020 al 15 ottobre 2020.

La domanda di **Rem DL137**, infine, può essere presentata a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.

La domanda potrà essere presentata attraverso i seguenti canali:

- online, dal sito <u>www.inps.it</u>, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

IMPORTO DEL BENEFICIO

L'importo mensile del REm è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a I per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

- **0,4** per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- **0,2**, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2, I nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a **800 euro mensili**, elevabili a **840 euro** solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

Esempio:

componenti nucleo familiare	scala di equivalenza	importo REm	
3 (2 maggiorenni, 1 minorenne)	1,6	400 x 1,6 = 640 euro	
4 (tutti maggiorenni, un disabile grave)	2,2	400 x 2,2 = 880 euro *	
* in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l'importo mensile			
viene ridotto a 840 euro			

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il Rem:

Composizione del nucleo	Scala di equivalenza	Soglia del reddito fami- liare ad aprile 2020
Un adulto	I	400 euro
Due adulti	1.4	560 euro
Due adulti e un minorenne	1.6	640 euro
Due adulti e due minorenni	1.8	720 euro
Tre adulti e due minorenni	2 *	800 euro
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni	2,1**	840 euro

^{*} La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

DURATA DEL BENEFICIO

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il **Rem DL34** e il **Rem DL137** sono erogati per **due mensilità** a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Diversamente, il **Rem DL104** è erogato per **tre mensilità**.

Info su www.inps.it



^{**} La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.